

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA QUOTA DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI ANNUALMENTE DAL COMUNE DI BOLOGNA (in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98 e della deliberazione della Giunta Comunale Progr. n. 249 del 20 novembre 2012). IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2012 PARI AD EURO 313.968,00=.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente bando, approvato con deliberazione della Giunta Comunale progr. n. 249 del 20 novembre 2012 disciplina i criteri di riparto delle somme introitate, le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per la realizzazione di interventi di costruzione o ripristino degli edifici destinati ad attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici, nonché per l'acquisizione di aree/immobili individuati dagli strumenti urbanistici comunali quali attrezzature di interesse collettivo destinate al culto o collocati in Ambiti in cui risultano ammessi gli usi ascrivibili ad "attrezzature religiose".

Ai fini del presente bando, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98, per attrezzature religiose si intendono "gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive".

Il presente bando è pubblicato per 30 giorni consecutivi **dal 7 gennaio 2013 al 5 febbraio 2013** presso l'Albo Pretorio comunale di Via Ugo Bassi 2, in via telematica attraverso la Rete Civica del Comune (www.iperbole.bologna.it/comune/concorsi/bandi.php) e (www.comune.bologna.it/urbanisticaedilizia) e avviso della sua pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono le confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano.

Per gli Enti appartenenti alla Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate dal rappresentante della Arcidiocesi di Bologna, mentre per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto.

Tali soggetti presentano pertanto idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati e più precisamente: atto costitutivo, statuto (se esistente), documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell'ente religioso richiedente da parte dello Stato Italiano nonché idonea documentazione attestante la titolarità del medesimo soggetto a rappresentare l'ente religioso di riferimento.

Gli Enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art. 48/bis del DPR n. 602/73 e del D.M. 40/08.

ART. 3 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di interventi:

1. acquisizione di aree/immobili destinati dagli strumenti urbanistici comunali ad attrezzature religiose, con costituzione di vincolo di destinazione d'uso per venti anni dall'erogazione del

contributo. Le aree/immobili in questione sono destinati e vincolati, come detto, a edifici di culto e ad attività ecclesiali al servizio della comunità dei fedeli;

2. costruzione o ripristino degli edifici di proprietà, piena o superficiaria, degli enti religiosi beneficiari, destinati ad attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici e con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria.

Per la puntuale descrizione degli interventi edilizi si fa qui espresso riferimento all' art.26 "Repertorio delle opere" del RUE:

1. Opere di manutenzione straordinaria
Trattasi di opere "volte a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, a realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, ad adeguare e attrezzare gli spazi aperti"
2. Opere di risanamento conservativo
Trattasi di opere "volte ad assicurare la funzionalità dell'organismo, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali"
3. Opere di ristrutturazione edilizia
Trattasi di opere "volte a trasformare gli edifici e a ottenere organismi edilizi in parte o in tutto diversi dai precedenti purchè all'interno della sagoma planivolumetrica preesistente e sulla medesima area di sedime"
4. Nuova costruzione
Trattasi di opere per la cui elencazione si rimanda al già citato art. 26 del RUE comma 5.

Gli interventi proposti devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e di ogni altro adempimento di legge ad essa correlata.

Gli interventi proposti devono essere corredati dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente ed eseguiti entro e non oltre i termini temporali previsti dalla stessa normativa, ai sensi degli artt. 93 "Titoli abilitativi" e seguenti del già citato RUE e dell'art. 19 della Legge 241/90.

Dovrà essere altresì eventualmente richiesto o dichiarato il mutamento di destinazione d'uso in coerenza con i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 1.

ART. 4 - TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI E DEFINIZIONE DEL TETTO DI SPESA AMMESSO

Sono finanziabili esclusivamente le spese relative alla realizzazione delle opere, risultanti da idoneo computo metrico estimativo, con esclusione delle spese di progettazione ed altri oneri tecnici e finanziari.

Sono finanziabili le spese sostenute per l'acquisizione di aree/immobili, quali risultanti dall' atto pubblico di compravendita regolarmente trascritto, se accompagnate da atto d'obbligo bilaterale di costituzione di vincolo di destinazione d'uso di anni venti, debitamente registrato a cura e spese della proprietà.

Il finanziamento delle suddette spese non può superare il tetto del 60% dell'importo complessivo del programma ammesso che, come specificato al successivo art. 6, costituisce anche la base di calcolo per la ripartizione dei contributi annuali fra gli enti acattolici richiedenti.

Nell' ambito di tale limite percentuale non sono finanziabili le spese che già godano di contributi da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico e/o privato; diversamente, gli importi delle spese altrimenti finanziate vengono detratti dall' importo ammissibile a contributo.

Dal novero dei contributi sopracitati sono esclusi i finanziamenti ex art. 47 comma 2 della L. n. 222/85 (8 per mille).

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

I soggetti interessati fanno pervenire apposita istanza al Comune entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando.

A tal fine utilizzano il modulo ad esso allegato (n. 1) che sarà reso scaricabile dai siti internet del Comune www.iperbole.bologna.it/comune/concorsi/bandi.php e www.comune.bologna.it/urbanisticaedilizia e disponibile presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Settore Urbanistica Edilizia - Piazza Liber Paradisus 10 - Torre A - 4° piano - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Tale istanza ha le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

L'istanza è accompagnata dalla documentazione di cui all' art. 2, dal preventivo di spesa relativo agli interventi da realizzare avente le caratteristiche di cui all' art. 7, ovvero dalla documentazione delle spese effettivamente sostenute aventi le caratteristiche di cui all' art. 8, da una relazione sintetica sugli interventi da realizzare ovvero sullo stato di avanzamento dei lavori/fine lavori.

Al fine di organizzare e omogeneizzare la predisposizione del rendiconto delle spese sostenute i richiedenti, se del caso, trascrivono nell' apposita scheda excel allegata al bando (n. 2), i dati relativi alle spese medesime. Tale scheda va allegata alla istanza di cui trattasi.

L'istanza va presentata presso l'Ufficio Procedimenti Urbanistici e Innovazione del Settore Urbanistica Edilizia - Piazza Liber Paradisus 10 - Torre A - 9° piano - stanza n. 907 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

ART. 6 - CRITERI DI RIPARTO

Le somme annualmente introitate sono così ripartite:

- l' 85% dell' intera quota agli Enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica situati all'interno del Comune di Bologna e rappresentati dalla Arcidiocesi di Bologna sulla base di un programma di interventi ammessi con le modalità di cui al successivo art. 7;
- il restante 15% fra le altre confessioni religiose in proporzione alla rilevanza finanziaria dei programmi di intervento che si intendono effettuare, ammessi con le modalità di cui al già citato art. 7, per ogni singola domanda avente diritto;
- tali programmi usufruiscono del contributo su più esercizi fino ai tre anni successivi alla dichiarazione di fine lavori;
- i programmi relativi alla acquisizione di aree/immobili, in linea con quanto stabilito al comma precedente, usufruiscono del contributo su più esercizi, convenzionalmente per anni 6 decorrenti dalla data di ammissione al primo contributo;
- la spesa finanziabile non può superare il 60% dell'importo complessivo dei programmi ammessi come indicato al precedente art. 4 al quale si fa espresso riferimento;
- tale limite percentuale costituisce la base di calcolo per la ripartizione annuale così definita:
 - ◆ per il primo anno è costituita dal 60% dell'importo complessivo del preventivo ammesso: si intende convenzionalmente con "primo anno" l'anno di presentazione del preventivo medesimo;

- ◆ per gli anni successivi è costituita dall' importo del preventivo di cui trattasi al netto della quota di contributo ammessa l' anno precedente.
- il contributo è erogabile fino alla concorrenza del 60% come sopra indicato compatibilmente con l' ammontare delle somme introitate annualmente ed in relazione all'arco temporale di validità del diritto al contributo riconosciuto.

ART. 7 - PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune procede alla verifica della compatibilità delle domande pervenute con le finalità previste dalla deliberazione regionale n. 849/98, con i requisiti indicati e con i termini temporali previsti nel presente bando; verifica inoltre la loro completezza come indicato all'art. 5.

Le istanze di contributo pervenute oltre il termine stabilito nel bando non possono essere accolte così come le istanze incomplete che non siano state integrate nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il Comune procede successivamente alla verifica dei preventivi che devono essere costituiti dalla sottoelencata documentazione:

Acquisizione aree/immobili

- Preliminare di acquisto sottoscritto dalle parti acquirente e cedente, debitamente registrato presso l'ufficio competente ovvero atto di compravendita come specificato al successivo art. 8

Interventi edilizi (manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione)

- Computo metrico estimativo datato, corredato da elaborati grafici di progetto, sottoscritto da un tecnico in ogni sua parte

Il Comune procede successivamente alla valutazione delle richieste accoglibili in base a criteri di congruenza con le scelte urbanistiche ed edilizie, quindi a redigere un verbale nel quale si dà atto delle domande presentate, di quelle ammesse a contributo, della quota parte percentuale finanziata e liquidabile sulla base delle spese effettivamente sostenute con le modalità di cui al successivo art. 8.

Il verbale viene sottoscritto dagli Enti religiosi richiedenti e costituisce accettazione della ripartizione dell'importo introitato dal Comune di Bologna nell'anno d'esercizio di riferimento.

Tale ripartizione è assunta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

ART. 8 - MODALITA' DI EROGAZIONE

Interventi edilizi

Il contributo assegnato viene erogato a fronte della presentazione:

- di fatture attestanti spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere previste nel preventivo di spesa ammesso: non vengono erogate anticipazioni;
- della attestazione dell'avvenuto conseguimento dell'apposito titolo edilizio qualora non già provveduto al momento della presentazione della domanda.

Tale erogazione ha cadenza annuale e si intende ripetibile nell'arco di tempo stabilito al precedente art. 6.

Le spese non contemplate nel preventivo citato, non vengono considerate giustificative ai fini della liquidazione.

La fattura, individuata come documentazione necessaria ai fini dell' erogazione del contributo relativamente alle spese sopra indicate, deve possedere le seguenti caratteristiche:

1. fotocopia leggibile
2. intestata all' Ente richiedente ovvero a sue articolazioni operative e/o organizzative presenti sul territorio comunale, contenente una puntuale descrizione del servizio e/o bene fornito tale da consentire di risalire agevolmente alla corrispondente voce del preventivo, contenente un' indicazione chiara che la fornitura del servizio e/o bene è destinata alla sede degli interventi edilizi previsti
3. correttamente quietanzata come di seguito indicato:
 - Rimessa diretta/alla consegna della merce/contanti consegna*
timbro fornitore+timbro "pagato" (oppure "per quietanza") +firma fornitore
scontrino fiscale
 - Contrassegno*
attestazione cartacea rilasciata dallo spedizioniere all'atto della consegna oppure
attestazione di pagamento mediante bollettino postale successivo alla consegna
 - Bonifico*
contabile rilasciata dalla banca contenente l'avvenuto addebito in conto corrente, il
fornitore, la data ed il numero del documento di spesa pagato ed il relativo importo
 - Assegno*
fotocopia dell'intero documento (parte fornitore+matrice)
 - Bancomat/Carta di credito*
estratto conto bancario dal quale risulti l'addebito della carta di credito/bancomat: ai fini
della tutela della privacy i dati non necessari possono essere resi illeggibili
 - Pagamento avvenuto*
va indicata la modalità di pagamento e documentata come sopra

Acquisizione aree/immobili

Il contributo assegnato viene erogato a fronte della presentazione di atto di compravendita avente le seguenti caratteristiche:

1. fotocopia leggibile
2. indicazione chiara della sua sottoscrizione da parte di soggetto avente titolo, registrazione presso l' Agenzia delle Entrate e trascrizione presso l' Agenzia del Territorio
3. Attestazione di avvenuto pagamento nelle forme sopra indicate

Detta documentazione deve essere presentata unitamente ad atto d'obbligo bilaterale di costituzione di vincolo di destinazione d'uso di anni venti, regolarmente trascritto nei registri immobiliari.